

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e una osservazione</i>) | 27 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 32 |
| Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 27 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 30 |
| Sui lavori della Commissione | 31 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'onorevole Morani ha presen-

tato una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, per le parti di competenza.

Rammenta che la materia « giustizia » è trattata nel capitolo III della Nota in esame, relativo alla strategia nazionale le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea. In particolare, nella riunione dell'11 luglio il Consiglio economia e finanza ha approvato le raccomandazioni specifiche per paese e i pareri sulle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, chiudendo così il ciclo annuale del Semestre europeo, avviato nell'autunno 2016.

Evidenzia che nel testo approvato dal Consiglio vengono confermate le cinque proposte di raccomandazioni delle Commissioni indirizzate all'Italia e riguardanti gli aggiustamenti di bilancio e la fiscalità (I), la pubblica amministrazione, il contrasto alla corruzione e la giustizia civile (II), i crediti deteriorati e il settore bancario (III), il mercato del lavoro e la spesa sociale (IV), la concorrenza (V).

In riferimento alla lotta alla corruzione, fa presente che la raccomandazione n. 2 del Consiglio europeo ha invitato l'Italia a riformare dell'istituto della prescrizione; analoga raccomandazione era stata trasmessa lo scorso anno.

Rammenta che la Nota di aggiornamento al DEF richiama, quindi, la nuova disciplina della prescrizione del reato che, inizialmente oggetto di un autonomo disegno di legge (A.S. 1844), è confluita nella legge 23 giugno 2017, n. 103, volta a una complessiva riforma del processo penale. La riforma della prescrizione è dunque ora parte di una complessa revisione che riguarda tanto il codice penale (possibile estinzione del reato per condotte riparatorie, riordino di alcuni settori del codice con inasprimento delle pene) quanto il codice di procedura penale (disciplina delle indagini preliminari e dell'archiviazione del reato, riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale, riforma delle impugnazioni e del giudizio di cassazione, udienze a distanza) e che comprende anche alcune importanti deleghe al Governo, relative alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, alla riforma delle intercettazioni,

delle impugnazioni e dell'ordinamento penitenziario, alla revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Evidenzia che la riforma, oltre ad obiettivi di semplificazione e deflazione del carico penale nell'ottica di economia processuale, persegue l'obiettivo di assicurare la durata ragionevole del processo.

In relazione a provvedimenti di contrasto alla corruzione, nel documento in discussione segnala: l'esame al Senato del disegno di legge sul cd. *whistleblowing* (A.S. 2208), già approvato dalla Camera, che mira a tutelare i lavoratori pubblici o privati che segnalino o denunciino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro; la riforma del Codice antimafia, approvata ieri dalla Camera in terza lettura (A.C. 1039 e abb-B), che reca la previsione che anche gli indiziati di specifici delitti di corruzione, ove collegati al reato associativo, possano essere sottoposti a misure di prevenzione personali e patrimoniali.

In riferimento al contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, che rientra tra le azioni strategiche del PNR 2017, rammenta che la richiamata riforma del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia) contempla: un ampliamento del catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; la trattazione prioritaria dei relativi procedimenti di sequestro e confisca da parte di istituende sezioni specializzate presso i distretti di corte d'appello; modifiche al procedimento sulle misure di prevenzione ispirate a criteri di semplificazione e celerità; forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; la delega al Governo per l'adozione di disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati; l'estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

In relazione all'efficienza del processo civile, che pure rientra tra le azioni strategiche del Piano nazionale di riforma 2017, evidenzia il Consiglio europeo raccomanda all'Italia di ridurre la durata dei procedimenti civili dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause. Anche tale raccomandazione riprende il contenuto di quella del 2016.

Segnala che la Nota di aggiornamento al DEF, ribadendo il *trend* di riduzione della durata media dei procedimenti civili, richiama in particolare l'approvazione del decreto-legge n. 50 del 2017 che ha stabilizzato nell'ordinamento l'istituto della mediazione obbligatoria, cui si deve ricorrere per specifiche controversie civili e commerciali che incidono pesantemente sui carichi di lavoro dei tribunali civili (tra queste, in particolare, le cause condominiali e di risarcimento danni derivante da circolazione dei veicoli).

Rileva che altra riforma approvata dal Parlamento volta a migliorare l'efficienza nel processo civile è quella della magistratura onoraria, indicata anche tra le azioni strategiche del PNR 2017. Come noto, infatti, i giudici non togati rivestono un ruolo fondamentale per lo smaltimento della gran parte delle cause civili. In attuazione della delega prevista dalla legge n. 57 del 2016, il decreto legislativo n. 116 del 2017 introduce uno statuto unico della magistratura onoraria, da applicare ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. La riforma stabilisce la temporaneità dell'incarico e una sua durata massima di 4 anni (rinnovabile una sola volta) nonché un limite di età di 68 anni. Sono ampliate significativamente le competenze civili dei giudici di pace (che dal 2012 raddoppieranno l'organico, passando da 4.000 a 8.000 unità) e dei giudici onorari e vice procuratori onorari presso i tribunali cui, oltre che funzioni giudiziarie, vengono assegnati compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali (ufficio per il processo). Sono poi regolamentati i compensi ed è introdotto uno specifico regime previdenziale della magistratura onoraria.

Rammenta che la riduzione dei tempi del processo civile è il principale obiettivo del disegno di legge che delega il Governo all'adozione di disposizioni per l'efficienza del processo civile (A.S. 2284). Il provvedimento, all'esame del Senato dopo l'approvazione da parte della Camera, si muove lungo quattro fondamentali linee direttrici: *a)* specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale dell'impresa e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona; *b)* accelerazione dei tempi del procedimento, attraverso la razionalizzazione dei termini processuali e la semplificazione dei riti; a tal fine è attribuito un ruolo centrale alla prima udienza, è potenziato il carattere impugnatorio dell'appello, sono accelerati i tempi del giudizio in Cassazione mediante un uso più diffuso del rito camerale; *c)* introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice; *d)* adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.

Nell'ottica di un miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari, segnala che la legge di bilancio 2017 ha autorizzato il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie ancora valide. In attesa che si completino queste assunzioni, la stessa legge di bilancio 2017 ha prolungato di ulteriori 12 mesi (quindi fino a fine 2017) il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai cd. precari della giustizia (lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati): si tratta di 1.502 persone che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013.

Evidenzia che nel marzo 2017, il Ministero della giustizia ha reso noti i dati statistici sulla durata degli affari civili

trattati in Tribunale e il dato sui procedimenti civili pendenti negli anni 2003-2016. Tali dati confermano la progressiva diminuzione della durata del processo civile e delle pendenze.

Fa presente che nella Nota di aggiornamento al DEF, il Governo richiama, infine, gli interventi volti alla riforma delle crisi di impresa e dell'insolvenza. Con il decreto-legge n. 91 del 2017 è stata, intanto, ampliata la possibilità di accesso alla procedura speciale di ammissione all'amministrazione straordinaria. Le imprese cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ove destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei citati complessi aziendali, sono ammesse all'amministrazione straordinaria anche in deroga ai requisiti dimensionali dell'impresa previsti dalla legge. Nella Nota di aggiornamento viene citato il disegno di legge delega per la riforma dell'amministrazione straordinaria (A.S. 2831), approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato. La riforma intende ricondurre tale istituto a un quadro di regole generali comuni, prevedendo una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese. Si vuole, quindi, salvaguardare – oltre che la coerenza sistematica alla disciplina concorsuale anche l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale.

Osserva che l'intervento sull'amministrazione straordinaria deriva da uno stralcio dal disegno di legge di delega al Governo per la riforma complessiva delle discipline delle procedure concorsuali, approvata dalla Camera, e tuttora in corso di esame in Commissione Giustizia del Senato (A.S. 2681). Anche tale riforma è, in particolare, volta ad adottare un unico

modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza, anticipando l'emersione della crisi così da poter intervenire con piani di risanamento dell'impresa. La riforma prevede una semplificazione del procedimento, una riduzione dei costi e della durata delle procedure e, in particolare, una priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando il fallimento (ora denominato « liquidazione giudiziale ») come *extrema ratio*. In tale ottica, vengono incentivati tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

C. 4299 Agostinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e XII e della Commissione per le Questioni regionali, ma che non è ancora pervenuto il parere della V Commissione.

Nel rammentare che tutti i gruppi parlamentari hanno espresso il consenso al

trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa, auspica che anche l'Esecutivo possa con sollecitudine esprimere il suo assenso. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che nel corso della prossima settimana, verosimilmente nella seduta di mer-

coledì 4 ottobre prossimo, la Commissione proseguirà l'esame della proposta di legge C. 4376, d'iniziativa del deputato Molteni, recante « Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato », della quale la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella seduta del 26 settembre 2017, ha predisposto l'inserimento nel programma dei lavori dell'Assemblea nel mese di novembre prossimo.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, che reca una serie di modifiche al Codice della Strada;

rilevato che:

L'articolo 7 del provvedimento interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 93-bis nel Codice della Strada. Tale nuovo articolo, al comma 1, prevede il divieto per i soggetti residenti in Italia da più di sessanta giorni di circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, «salva l'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia (...), nel rispetto del codice doganale comunitario»;

tale ultimo inciso, considerato che la massima parte delle truffe in materia assicurativa è commessa proprio attraverso veicoli immatricolati all'estero, concessi in *leasing* o in locazione da parte di imprese straniere, non appare coerente con la ratio della disposizione, che è diretta ad assicurare il contrasto all'elusione della tassa automobilistica, nonché alle frodi assicurative;

sembra, infatti, non essere precluso dalla disciplina europea imporre l'imma-

tricolazione di un veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea, con il vincolo di prevedere termini ragionevoli per l'immatricolazione dello stesso;

ritenuto che:

la *ratio* dell'articolo 11 del nuovo testo unificato, che introduce disposizioni di contrasto all'uso improprio di *smartphone* e di altri dispositivi elettronici, è quella di sanzionare esclusivamente l'utilizzo di *smartphone* durante la marcia e pertanto in forme tali da compromettere l'attenzione alla guida e che implicino l'uso delle mani. L'utilizzo di un navigatore satellitare, che dovrebbe essere impostato prima della partenza per indicare il percorso da seguire, non costituisce, pertanto, alle condizioni sopra indicate, un pericolo per la circolazione;

osservato che:

L'articolo 13-*ter* del provvedimento, alla lettera *g*)-*ter*, modifica le modalità di accertamento e comunicazione della violazione delle norme in materia di revisione e di assicurazione obbligatoria, indicando i casi in cui le violazioni del codice della strada possono non essere oggetto di contestazione immediata e contestualmente prevedendo, in relazione a tali fattispecie, la possibilità di utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, omologate o approvate per il funzionamento completamente automatico, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati. La norma in discussione non pone alcuna questione di

violazione della *privacy*, limitandosi a definire il valore probatorio assunto dalla documentazione fotografica prodotta (che costituisce un atto di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981), in particolare in relazione al fatto che un veicolo, non coperto da assicurazione o non revisionato, abbia circolato su strada in un determinato momento. Si rammenta, peraltro, che la medesima ratio è già presente nell'attuale formulazione della lettera *g-ter* del comma 1-*bis* dell'articolo 201 del Codice della strada, che viene novellato proprio dall'articolo 13-*ter*;

il medesimo articolo 13-*ter* novella altresì il contenuto dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (« Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività »), eliminando l'obbligo di regolarizzare, entro 15 giorni, la posizione assicurativa da parte di coloro che risultino proprietari dei veicoli inseriti nell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Si prevede, inoltre, in luogo della comunicazione ai rispettivi proprietari dei mezzi, la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, dando sul medesimo sito l'informazione ai proprietari dei veicoli delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione. Si dispone, infine, che l'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione venga messo a disposizione delle prefetture e degli organi di polizia;

al riguardo, al fine di scongiurare la possibilità di equivoci interpretativi, appare opportuno chiarire le modalità ed i termini decorsi i quali, successivamente alla pubblicazione, l'elenco di coloro che

non hanno regolarizzato la propria posizione debba essere trasmesso alle prefetture e agli organi di polizia. Qualora, invece, l'intento sia di pubblicare l'elenco e contestualmente inviare l'elenco agli organi sopra indicati, andrebbe prevista espressamente tale modalità;

osservato infine che:

l'articolo 13-*quater* del testo unificato, nel modificare l'articolo 206, comma 1, del Codice della strada, riduce l'interesse dovuto in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del medesimo Codice;

la disposizione oggetto di novella risale ad un'epoca nella quale il tasso di inflazione annuo in Italia era assai più elevato rispetto a quello attuale (nel 1981 l'inflazione si attestava, infatti, al 17,99 per cento). Si è pertanto ritenuto opportuno riponderare il tasso di interesse in considerazione dell'attuale livello di inflazione, al fine di evitare che l'effetto dell'applicazione dello stesso tasso sia obiettivamente sproporzionato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, capoverso articolo 93-*bis*, comma 1, sopprimere le parole da: « l'ipotesi » sino a « nonché »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 13-*ter*, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare se la trasmissione agli organi di polizia e delle prefetture dell'elenco dei proprietari dei veicoli a motore che risultino sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi sia successiva alla pubblicazione del predetto elenco sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e trasporti e segua alla mancata regolarizzazione oppure se la trasmissione stessa sia contestuale, in tale ultimo caso precisandone le modalità.